

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10050 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 24/04/2018

**SENTENZA**

materia di  
violazioni relative  
a trasferimento  
illecito di denaro  
contante

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8140/'16) proposto da:

CASALENA LICIO (C.F.: CSL LCI 46R01 C781X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Pecoraro e Piergiuseppe Sgura, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ghiani, in Roma, v. Crescenzo, n. 69; - *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80207790587), rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

Avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1109/2015, depositata il 13 ottobre 2015;

*Udita* la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;

*udito* il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

*uditi* l'Avv. Antonio Mannarino (per delega) nell'interesse del ricorrente e l'Avv. Fabio Tortora per il controricorrente.

#### FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 in data 30 agosto 2012, ritualmente notificato in uno al pedissequo decreto giudiziale al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Casalena Licio proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Teramo, avverso il decreto n. 1126950/A, emesso il 25 giugno 2012 (e notificato il 31 luglio 2012), con il quale gli era stata irrogata l'ingiunzione di pagamento della sanzione di euro 25.686,00 (di cui euro 20,00 per spese) da parte del suddetto Ministero per la ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1°, del d.l. n. 143/1991, convertito - con modif. - dalla legge n. 197/1991, in ordine all'accertato trasferimento di denaro contante, per un importo di euro 256.666,00, senza il tramite di intermediari abilitati, per come rilevato dal Nucleo di P.T. della Guardia di finanza di Teramo che aveva, per l'effetto, provveduto ad elevare, in data 15 giugno 2009, notificandolo ritualmente, il relativo processo verbale di contestazione.

L'adito Tribunale, nella costituzione dell'opposto Ministero, con sentenza n. 726/2014, rigettava la proposta opposizione, con la correlata condanna dell'opponente alla rifusione delle spese giudiziali.

Il soccombente Casalena Licio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e, nella resistenza dell'appellato Ministero, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 1109/2015 (depositata il 13 ottobre 2015), in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava irripetibili per intero le spese del primo grado di giudizio sostenute dall'appellante, confermando, per il resto, la pronuncia oggetto di gravame, con la conseguente condanna del Casalena al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di appello.

A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte abruzzese ravvisava, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza relativa alla supposta tardività della contestazione dell'illecito amministrativo (dovendosi porre riferimento, ai fini della decorrenza dell'inerente termine, al momento dell'effettiva definizione dell'attività di accertamento); quindi, rigettava l'ulteriore complesso di censure riguardanti la ravvisata configurazione della contestata infrazione amministrativa, risultandone provati i presupposti sulla base delle acquisizioni

documentali e delle prove espletate, accogliendo solo il motivo concernente l'irripetibilità delle spese liquidate, illegittimamente, in favore del Ministero all'esito del giudizio di prime cure, siccome lo stesso era stato rappresentato da un mero funzionario delegato.

Avverso la predetta sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione il Casalena Licio, articolato in quattro motivi, al quale ha resistito, con controricorso, l'intimato Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991 (come convertito dalla legge n. 197/1991) e succ. modif. e integr., sul presupposto che, nella fattispecie, avrebbe dovuto ravvisarsi la liceità della contestata operazione bancaria siccome posta in essere dinanzi ad un intermediario abilitato.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato – sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione del citato art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991, avuto riguardo all'asserita violazione del disposto della circolare esplicativa del MEF del 4/11/2011, con la quale era stato chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante non determinavano automaticamente la configurazione dell'infrazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 231/2007 (che aveva sostituito la legge n. 197/1991, di conversione del d.l. n. 143/1991), dovendosi, nella specie, rilevare l'insussistenza dell'illecito di pericolo.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha denunciato – ancora una volta in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione del medesimo art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991, deducendo l'inesistenza della condotta riconducibile al materiale trasferimento del denaro.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione di quanto statuito con la sentenza n. 473/2015 del Tribunale di Teramo, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stata accertata e stabilita la liceità

dell'operazione bancaria posta a fondamento dell'opposto verbale di contestazione elevato nei confronti della coobbligata solidale Iacononi Rita.

5. Rileva il collegio che, da un punto di vista dell'ordine logico dell'esame delle questioni prospettate con i formulati motivi, deve essere esaminata pregiudizialmente la quarta censura, siccome riferita all'allegazione dell'operatività di un supposto giudicato, che – ove fosse ritenuta fondata – risulterebbe assorbente degli altri prospettati motivi.

Tale doglianza è, tuttavia, destituita di fondamento e deve, pertanto, essere respinta.

Ed invero – premesso che di tale aspetto non risulta menzione nella sentenza qui impugnata - la difesa del ricorrente ha prodotto agli atti copia della sentenza del Tribunale di Teramo n. 473/2015, la quale, innanzitutto, difetta della formale apposizione dell'intervenuto passaggio in giudicato da parte del competente cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c., non sortendo alcuna rilevanza la certificazione ad essa allegata del cancelliere presso la Corte di appello di L'Aquila (rilasciata il 21/3/2016) attestante che presso quest'ultimo ufficio non risultava iscritto alcun procedimento tra il Casalena Licio contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale impugnazione avverso la suddetta sentenza n. 473/2015 del Tribunale teramano. Infatti, questa sentenza riguarda un rapporto processuale tra soggetti diversi ed attinente ad un differente *petitum*, ovvero all'opposizione proposta da Iacononi Rita contro l'indicato Ministero nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. 126951/A, conclusosi con statuizione di accoglimento ed annullamento dell'impugnato provvedimento amministrativo sanzionatorio. Diversamente la sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione da parte del Casalena concerne il gravame formulato dallo stesso avverso la diversa sentenza n. 726/2014 del medesimo Tribunale di Teramo, relativa all'opposizione avanzata dall'attuale ricorrente al diverso decreto dirigenziale n. 126950/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, nel caso di specie, per un verso, non risulta adeguatamente riscontrata sul piano documentale la sollevata eccezione di giudicato esterno e, per altro verso, la sentenza su cui essa è stata fondata non sarebbe stata

(come, in effetti, non è) comunque opponibile o influente rispetto al giudizio intercorso tra il Casalena e il predetto Ministero.

La giurisprudenza di questa Corte ha, sul punto, chiarito – in via generale – che l'esistenza del giudicato esterno non può presumersi, dovendo essa trovare effettivo e pieno riscontro nei documenti versati in atti (v., ad., Cass. n. 6102/2014) e che la preclusione derivante dall'esistenza (ove ritualmente comprovata, circostanza questa mancante nel caso di specie) di un giudicato esterno non opera ove si accerti che tra i rapporti giuridici afferenti, rispettivamente, alla sentenza che dovrebbe far stato ed al giudizio nel quale si invoca il giudicato stesso non sussiste coincidenza oggettiva e soggettiva (cfr. Cass. n. 17883/2007 e n. 3187/2015, decr.). In altri termini, ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi: la preclusione deve essere, pertanto, esclusa qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato. E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui – pur essendo scaturiti i due procedimenti sanzionatori amministrativi a carico del Casalena e della Iacoponi dalla medesima complessiva attività di accertamento a monte eseguita dalla Guardia di finanza – i conseguenti giudizi oppositori, oltre ad essere stati intentati dai due anzidetti diversi soggetti in via autonoma, attenevano a due distinte ordinanze-ingiunzioni (riferibili, a loro volta, a due differenti condotte) e, quindi, a due diversi rapporti giuridici venutisi ad instaurare tra la Pubblica Amministrazione irrogante e i relativi destinatari.

6. Chiarito quanto sopra in ordine alla infondatezza del quarto pregiudiziale motivo, passando alla valutazione delle prime tre censure si deve affermare che anch'esse – esaminabili congiuntamente, siccome obiettivamente tra loro connesse e rivolte a comuni questioni giuridiche – non sono meritevoli di accoglimento, in quanto destituite di fondamento.

7. Con tali doglianze – mediante le quali sono state dedotte le richiamate violazioni di legge riconducibili tutte all'assunta applicazione illegittima, da parte della Corte aquilana, dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991, conv. dalla legge n. 197/1991 (e succ. modif. e integr.) – il ricorrente ha inteso prospettare la liceità dell'operazione bancaria per essere stata posta in essere dinanzi ad un intermediario abilitato, l'insussistenza dell'illecito di pericolo ravvisato nella condotta a lui ascritta e la circostanza dell'inesistenza del materiale trasferimento del denaro, da cui sarebbe dovuta derivare la conseguenza dell'inconfigurabilità dell'infrazione amministrativa.

Osserva il collegio che, sul piano degli accertamenti fattuali (adeguatamente ed univocamente operati dalla Corte territoriale), è, invero, emerso che non era nemmeno risultata contestata la circostanza che il Casalena aveva negoziato, il 24 giugno 2004, sei assegni circolari (per complessive euro 256.666,00) presso l'agenzia di Sant' Omero della banca Tercas né che, lo stesso giorno, la venditrice Iacoponi avesse versato sul conto corrente (acceso presso il medesimo istituto di credito) di tale signora Martinez la corrispondente somma, ancorché sostenendosi che l'operazione di trasferimento del denaro fosse stata meramente fittizia, ovvero senza effettiva movimentazione di denaro ma solo sul piano contabile.

Sul punto, in senso contrario, il giudice di appello ha congruamente e logicamente ritenuto che, sulla scorta delle prove testimoniali assunte e delle produzioni documentali, l'assunto del Casalena era risultato smentito, anche perché, essendo stati rilasciati gli assegni da una banca diversa, era necessario che essi venissero cambiati prima di poter essere trasferiti sul conto della Iacoboni, ragion per cui si era venuto a concretare l'illecito di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991, di carattere oggettivo e di pericolo e con funzione preventiva. Su tale aspetto fattuale, infatti, la Corte abruzzese, nella sentenza impugnata, ha dato conto che era stato puntualmente verificato l'accadimento della suddetta circostanza per come era stato possibile evincere dalle distinte e dalle fotocopie degli assegni circolari (emessi in favore del ricorrente dal Monte dei Paschi di Siena), recanti le firme di girata per l'incasso del Casalena, le cui operazioni comprovavano, dunque, che i predetti titoli

erano stati cambiati per poi esserne trasferito il corrispondente importo a vantaggio della Iacononi.

Pertanto, pur essendo, dal punto di vista civilistico, il pagamento idoneo alla funzione estintiva del debito, si era comunque configurata la violazione amministrativa prevista dal citato art. 1 del d.l. n. 143/1991 a carico del soggetto (il Casalena, nella specie) che aveva proceduto al "trasferimento" del denaro contante senza l'intermediazione dei soggetti abilitati, facendolo affluire sul conto di un altro soggetto.

Del resto, lo scopo dell'anzidetta norma è quello di assicurare la trasparenza dell'operazione economica in astratto, sicché essa sanziona l'oggettivo trasferimento di denaro contante senza l'intermediazione dei soggetti abilitati quando il valore sia eccedente (nel caso di specie in cui temporalmente era applicabile quel limite) il valore superiore ad euro 12.500,00, rimanendo irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti con l'esecuzione dell'operazione sottoposta a controllo, dovendo essere tutelato il superiore interesse pubblico inerente alla tracciabilità dei movimenti di denaro sospetti in una prospettiva di prevenzione del fenomeno del riciclaggio. Ed è per questo che la violazione stessa è da considerarsi punibile a titolo di illecito di mero pericolo, la cui condotta consiste nell'inadempimento di obblighi formali imposti per legge e preposti all'assolvimento dello scopo di agevolare la vigilanza degli organi pubblici deputati alla prevenzione e alla punizione del reato di riciclaggio e di quelli ad esso connessi.

Poi, altrettanto correttamente, il giudice di appello ha considerato irrilevante la circostanza che la negoziazione degli assegni e il versamento del contante fossero avvenuti nei locali di una banca e in presenza di personale bancario, dal momento che il trasferimento per contanti tramite l'intervento di intermediari deve avvenire - perché rimanga esclusa la configurazione dell'illecito in questione - comunque nelle forme previste dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso art. 1 del d.l. n. 143/1991, nella specie accertate come non rispettate (ed indipendentemente, perciò, dalla circostanza che l'operazione fu effettuata all'interno di un istituto di credito). Occorre, infatti, sottolineare che la disposizione normativa di cui al comma 1 del citato art. 1, dopo la previsione

del generale divieto di trasferimento di denaro contante effettuato "a qualsiasi titolo tra soggetti diversi", quando il valore oggetto della movimentazione è complessivamente superiore al limite (nella specie applicabile) di euro 12.500,00, sancisce che tale trasferimento eccedente il limite appena richiamato, per poter essere legittimo, deve essere eseguito (propriamente) "per il tramite" degli intermediari abilitati, specificandosi (si noti) che quando l'operazione concerne in concreto il denaro contante "vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter", subito in appresso previsti, il che lascia chiaramente intendere che – al fine di assicurare l'effettività della tutela preventiva individuata dal legislatore – solo la pedissequa osservanza delle inerenti forme (configurante un obbligo tassativo) è idonea ad escludere la configurazione dell'illecito di cui trattasi (non essendo, quindi, sufficiente in proposito che l'operazione avvenga in una sede creditizia se non si rispettano le prescrizioni modali come, appunto, contemplate dai suddetti commi 1-bis e 1-ter del citato art. 1 del d.l. n. 143/1991).

Risulta, infine, inconferente il riferimento – pure prospettato dal ricorrente – alla circolare del MEF del 4/11/2011, disciplinante gli obblighi, per la banca, di comunicare l'effettuazione di operazioni vietate, trattandosi – all'evidenza – di disposizioni rivolte agli intermediari e non, invece, ai soggetti effettuanti i pagamenti e, quindi, disponenti i trasferimenti salvaguardati dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143/1991.

8. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.



Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione civile in data 9 gennaio 2018.


Il Consigliere estensore

dr. Aldo Carrato



Il Presidente

dr. Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 24 APR. 2018